Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 42/19/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOLOR S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELECOLOR NEWS") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 2, COMMA 1, LETT. GG), E 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 177/05

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 13/2018 - PROC. 97/18/ZD-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS*;*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la legge n. 20 della regione Lombardia, del 28 ottobre 2003, recante "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*";

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante "*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*" e, in particolare, l'Allegato A concernente "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro*";

VISTO l'Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - cont. n. 13 Anno 2018 - è stata accertata, contestata e notificata, in data 30 ottobre 2018, alla società Telecolor S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telecolor News*" la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 2, comma 1, *lett. gg)*, e 36-*bis* comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 5 al giorno 11 settembre 2018; in particolare, nel corso della messa in onda di taluni programmi televisivi - "*Alimenti fermatempo*", "*Laboratorio salute*", "*Medicina amica*", "*Salute i segreti del corpo*", "*I paesi delle meraviglie*", "*Global salus*", "*Strategie di amore*", "*Energia & Salute*", "*Green box animali*", "*Box salute*" e "*L'appuntamento Lab42*" - "*vengono forniti e visualizzati a video i riferimenti* (*sito internet, numero di cellulare, indirizzo whatsApp e e-mail) dei professionisti ospiti delle puntate: osteopati, psicologi, coach olistici, naturopati, cliniche di dimagrimento*".

Inoltre, il predetto Organismo regionale ha evidenziato come "*l'esposizione dei prodotti offerti da parte dei protagonisti della scena, la diffusione di immagini delle strutture pubblicizzate, i loghi, gli indirizzi e ogni altro riferimento utile ad individuare i professionisti ed i loro servizi trova esclusiva giustificazione nella finalità promozionale degli interventi*".

2. Deduzioni della società

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia ha comunicato a questa Autorità che la predetta società non ha presentato scritti difensivi e non ha chiesto di essere ascoltata in sede di audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 65 del 19 dicembre 2018, ha approvato la relazione istruttoria che ha confermato quanto contestato, ossia la violazione degli artt. 2, comma 1, *lett. gg)*, e 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 177/05 da parte della società Telecolor S.r.l., come sopra esposto.

La proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento.

La società Telecolor S.r.l. è incorsa nella violazione degli artt. 2, comma 1, *lett. gg)*, e 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 177/05, in quanto il riferimento il riferimento ai prodotti e ai servizi forniti dai "*professionisti ospiti delle puntate*" mediante l'indicazione grafica sullo schermo televisivo dei loro "*sito internet, numero di cellulare, indirizzo whatsApp e e-mail*", nonché "*l'esposizione dei prodotti offerti da parte dei protagonisti della scena* […]" configura una vera e propria comunicazione commerciale audiovisiva occulta.

In altri termini, dalla documentazione versata in atti, pur in assenza dell'acquisizione della prova storica del rapporto di committenza da parte del predetto Organismo regionale, tuttavia si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che quanto trasmesso configuri vere e proprie forme di comunicazione commerciale audiovisiva occulta dirette a stimolare l'acquisto e la fornitura di specifici prodotti e servizi senza le dovute segnalazioni.

In particolare, l'esposizione insistita, ripetuta delle indicazioni grafiche dei "*sito internet, numero di cellulare, indirizzo whatsApp e e-mail*" e "*dei prodotti offerti da parte dei protagonisti della scena* […]" e artificiosa, in quanto non giustificabile in ragione delle particolari esigenze narrative e informative dei programmi televisivi stessi, in realtà, trova la propria *ratio* esclusivamente nella sua finalità promozionale rafforzata anche dalla presenza in trasmissione dei vari "*professionisti ospiti delle puntate*".

Infatti, le modalità di raffigurazione e di descrizione di qui quanto sopra riportato nel corso dei programmi televisivi in esame, non assumendo profili di pubblico interesse, attesa la non attualità dell'informazione fornita, assumono l'esplicito intento di promuovere l'acquisto e la fornitura dei prodotti e dei servizi offerti dai "*professionisti ospiti delle puntate*", dal momento che l'emesso televisivo in esame, tra l'altro, è

incentrato su specifici servizi e/o prodotti e non su una pluralità di altri servizi e/o prodotti dello stesso genere offerti sul mercato e tra loro raffrontati, al fine di offrire un'informazione completa al telespettatore.

In conclusione, quindi, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo e/o di intrattenimento, solo apparentemente volta alla mera conoscenza di quel determinato servizio e/o bene, se ne è stimolato la fornitura e l'acquisto, facendone specifici riferimenti di carattere promozionale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. gg),* d.lgs. 177/05, per "*comunicazione commerciale audiovisiva occulta*" s'intende "*la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a),* del d.lgs. n. 177/05, "*le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a),* e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di una settimana di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori che non percepiscono in modo immediato lo scopo promozionale di quanto trasmesso.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società in esame negli anni precedenti è stata già sanzionata per la medesima violazione (es. delibera n. 202/15/CSP, del 18 novembre 2015).

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Telecolor S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2017 in utile (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinti programmi televisivi, deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 18.077,50 (diciottomilasettanta-sette/50) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telecolor S.r.l., cod.fisc. 00899860191, con sede legale in Cremona (CR), Via Antiche Formaci, n. 44, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telecolor News*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.077,50 (diciottomila-settantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 2, comma 1, *lett. gg)*, e 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X,

bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 42/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 42/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 marzo 2019

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi